



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 101


Roma, 17 luglio 2015

Edizione straordinaria.

Interventi straordinari per il personale del Ministero della Giustizia
Emendamento al Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 A.C. 3201
(Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria).

La FLP Giustizia con il M5S provano a riqualificare tutto il personale Giudiziario, ma alla fine in commissione Giustizia passa l'emendamento governativo e..... di chi lo ha sostenuto!!!

Sempre figli e figliastri al Ministero della Giustizia!



La partita ora passa in aula dove un altro nostro emendamento è stato presentato per la riqualificazione di tutto il personale. Speriamo che il Governo non chieda la fiducia.....

Ma andiamo con ordine.....Ecco i fatti.

La FLP grazie al M5S apprendeva che in commissione giustizia, nel silenzio più totale, veniva presentato un emendamento al Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 e precisamente: A.c.3201 dopo l'articolo 21 inserire l'articolo 21 bis intitolato "misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria."

In buona sostanza l'emendamento (che si allega) presentato dal relatore conteneva solo il passaggio per i soli posti scoperti nella pianta organica per Cancellieri e Ufficiali giudiziari ripartendo i posti disponibili tra il personale interno 50% e personale esterno 50% con copertura finanziaria per l'operazione di oltre 25 milioni di Euro assegnati dalla legge di stabilità del 2014. La FLP intercettato l'emendamento presentava nei termini un sub emendamento (vedi copia allegata) grazie al M5S **che rimetteva in gioco tutti i lavoratori giudiziari e proponeva un passaggio giuridico ed economico per tutti i lavoratori a cominciare dagli ex A1 e ad arrivare agli ex c3.** Inoltre con il sostegno della sentenza della Corte Costituzionale 1/1999 e con il decreto sulla riorganizzazione del Ministero evitava la riserva dei posti dall'esterno (50%) e ad ogni modo eventuali ingressi per le procedure in corso sarebbero avvenute dopo la riqualificazione interna. In fine oltre ai 25 milioni di euro già in ballo completava l'esigenza complessiva pari a 85 milioni di euro con la copertura da recuperare in quota parte dalle entrate previste dal contributo unificato. Dopo ampia discussione la commissione giustizia approvava l'emendamento del relatore senza nessuna significativa modifica.

Intanto la FLP ha anche presentato, sempre tramite il M5S, altro emendamento al decreto in parola che prevede sempre la riqualificazione giuridica ed economica di tutto il personale. **Speriamo che il Governo non metta la fiducia.**

Tutto ciò mentre alcuni hanno sostenuto l'emendamento spedito da Via Arenula ed altri sono già partiti per le vacanze. E' chiaro che ogni anno, quando si aprono gli ombrelloni nelle spiagge, il Governo di turno fa quello che non fa negli altri 10 mesi dell'anno.

Vi terremo costantemente informati chiedendo da subito suggerimenti per iniziative da mettere in campo in tutti gli uffici giudiziari italiani.

Il dado è tratto. Ora occorre fare la dichiarazione dello stato di agitazione, inizio di iniziative concrete come quelle già messe in campo sull'esenzione di responsabilità da parte di tutti i giudiziari. In fine vi comunichiamo che è già stato dato mandato al nostro Ufficio legale per valutare da subito possibili ricorsi sia da parte della FLP che dei singoli lavoratori.



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Pag. 2

Un grazie particolare al M5S che ancora una volta si è posto da una parte sola. Dalla parte dei lavoratori!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50% e del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'art. 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

274-bis

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.931,40, decorrente dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

IL RELATORE

21.0200

A.C. 3201
Emendamento
Art.21

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente :

“Art.21-bis

1. Al fine di assicurare l' immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1 giugno 2015, ai sensi dell'art. 10 co, 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto ministeri e eventualmente con le modalità previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS. .
2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.
3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 predisporre un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche propedeutiche all' attuazione dell'art. 1 del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree - da ex a1 e ex a1s in ex B1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da ex b3 e b3s in ex c1; da ex c1 e exc1s in ex c2; da ex c2 in exc3; e ex c3 in ex ruolo ad esaurimento.”

Conseguentemente

All'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente : “1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-bis, valutati in circa 96milioni e cinquecentomila euro a decorrere dall' anno 2015, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 13 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.”

FERRARRESI BUSINAROLO BONAFEDI COLLETTI SARTI AGOSTINELLI

21.05

268

**XVII LEGISLATURA
COMMISSIONE GIUSTIZIA**

C. 3201 GOVERNO.

**DL 83/2015: MISURE URGENTI IN
MATERIA FALLIMENTARE,
CIVILE E PROCESSUALE CIVILE
E DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA.**

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO DEL RELATORE 21.0200
E ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL
RELATORE 21.0200**


15 LUGLIO 2015

Subemendamento all'emendamento 21.0200

apportare le seguenti modificazioni :

- a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "il Ministero della giustizia è autorizzato" fino alle parole : "ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001", con le seguenti : "nonchè al fine di sanare la grave disparità di trattamento tra il personale del ministero della giustizia dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed unep con i colleghi degli altri dipartimenti dello stesso ministero nonché con il personale delle altre amministrazioni che hanno ottenuto la riqualificazione già da diversi anni e, soprattutto, per assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari ed unep ed in deroga ad ogni qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria, professionalità tecniche ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 10 co. 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto ministeri con le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS. ";
- b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "dalla completa definizione delle relative procedure selettive". con le seguenti : "dal 1° gennaio 2016.";
- c) al comma 2, sostituire le parole da "del CCNL", fino alle parole "nella percentuale gli", con le seguenti: "della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1999 essendo il ministero della giustizia in fase di riorganizzazione e rimodulazione complessiva di cui al DPCM 15/6/2015 n. 84 in GU n.148 del 29/6/2015 dopo la riqualificazione del personale interno si procede agli";
- d) sostituire il comma 4 con il seguente : "4. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici nep verranno assegnati nei nuovi ruoli alla definizione delle procedure selettive di cui al co. 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.".

FERRARESI MONA FFEDI BUSINAROLO COLLETTI SARTI AGOSTINELLI



0.21.0200.1

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE**

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/

2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

21. 0200. Il Relatore.